

REGOLAMENTO (CE) N. 1968/97 DELLA COMMISSIONE**del 9 ottobre 1997****che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 ⁽⁸⁾;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 ottobre 1997, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(ECU/t)

Codice prodotto	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.
	10	11	12	1	2	3
1107 10 11 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	0	0	0	0	0	0

(ECU/t)

Codice prodotto	6° term.	7° term.	8° term.	9° term.	10° term.	11° term.
	4	5	6	7	8	9
1107 10 11 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	0	0	0	0	0	0